

STATUTO DELLA FONDAZIONE

MONSIGNORE BENEDETTO BALSAMO

ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Ai sensi dell'art. 14 ss. c.c. è costituita la Fondazione denominata "*Monsignore Benedetto Balsamo*", di immediata efficacia e la cui iscrizione nel registro delle persone giuridiche private avrà luogo dopo il riconoscimento formale della natura giuridica privata da parte degli enti preposti.

La Fondazione è Ente di ispirazione cristiana, non commerciale e senza scopo di lucro.

Essa ha durata illimitata e il suo ambito operativo è quello della Regione Sicilia e la sua sede legale è nei locali di Villa Vittorio Veneto in Monreale

La Fondazione, persona giuridica privata senza fine di lucro, dotata di piena capacità e di piena autonomia statutaria e gestionale, è disciplinata dalle norme del presente Statuto, nel rispetto degli artt. 14 e ss. c.c., conformemente all'art. 10 della legge 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e per quanto possibile alla L.R. 22/86, in assenza di normativa regionale che abbia recepito fino ad oggi la predetta normativa nazionale.

ART. 2 - ORIGINI

La Fondazione Monsignore Benedetto Balsamo trae origine da due diverse opere pie: l'Opera Pia "*Albergo dei Poveri*" e l'Opera Pia "*Sacro Cuore di Gesù*", che sono state fuse con decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 287 del 27/11/2001, pubblicato nella G.U.R.S. del 10 maggio 2002.

Tanto l'Opera Pia "*Casa di Riposo Monsignore Benedetto Balsamo*", quanto le originarie Pie Opere "*Albergo dei Poveri*" e "*Sacro Cuore di Gesù*" sono caratterizzate da comuni elementi teleologici, strutturali e patrimoniali di origine privata.

2.1

L'Opera Pia “Albergo dei Poveri” trae origine dalle opere volute e poste in essere personalmente da Monsignore Benedetto Balsamo, Arcivescovo di Monreale, realizzate a far data dal 1836, per la cura pastorale dei poveri della propria Diocesi e per migliorarne le condizioni economiche.

In considerazione delle finalità pastorale e religiosa, secondo gli articoli 1 e 3 dello Statuto originario, l'amministrazione era affidata a una deputazione composta dall'Arcivescovo della Diocesi, Presidente, dall'Arciprete, ossia dell'anziano tra i parroci di Monreale.

2.2

L'Opera Pia *“della Casa di educazione sotto il titolo del Sacro Cuore di Gesù”* ha avuto origine nel 1792 per volontà dell'Arciprete Ignazio Grimaldi, al quale con dispaccio borbonico del 25/06/1792 per beneficenza reale furono consegnati e affidati i beni che nella seconda metà del '700 erano stati confiscati ai Padri Gesuiti.

Con dispaccio del giorno 01/08/1778, infatti, era stato statuito che i beni già sottratti ai Gesuiti venissero affidati ai Vescovi e alle Parrocchie, affinché venissero utilizzati o per case di religiosi poveri o per *“qualunque altra opera che colla loro religiosità e avvedutezza crederanno vantaggiosa al bene pubblico”*.

Alle opere volute originariamente dall'Arciprete Grimaldi si aggiunsero quelle volute dal Sacerdote Francesco Lombardo, che incrementò il patrimonio preesistente con proprio denaro.

Lo scopo dell'Opera Pia era quello di ricoverare e educare, anche religiosamente, le fanciulle povere di Monreale.

L'amministrazione dell'Opera Pia *“Sacro Cuore di Gesù”* era affidata originariamente al Rettore del Seminario e al Teologo della Cattedrale.

ART. 3

SCOPI ISTITUZIONALI

La Fondazione, di ispirazione cristiana, ha la finalità morale e religiosa di attuare i principi evangelici della Religione Cattolica, incentivandone il culto, attuandoli e concretizzandoli nella assistenza, accoglienza e educazione delle fasce sociali più deboli e disagiate, senza distinzione di etnie, razze, religioni, genere ed età, nel rispetto delle tavole originarie di fondazione delle due diverse Opere Pie e degli scopi originariamente voluti dai loro Fondatori.

Gli scopi socio-caritativi della Fondazione, in attuazione alla ispirazione cristiana, adeguatamente attualizzati, saranno esplicitati, secondo criteri e metodologie moderni, preminentemente nei seguenti settori: assistenza agli anziani; assistenza ai disabili; accoglienza ed assistenza ai rifugiati; assistenza ed accoglienza familiare di minori e ragazze madri.

Tutte le predette attività saranno svolte ponendo al centro dell'interesse ogni singola persona nel rispetto della dignità e personalità di ciascuna.

Operativamente tutte le predette finalità potranno essere realizzate con le seguenti modalità:

- 3.1) accogliere, ospitare ed assistere gli anziani, assicurandone il mantenimento ove versino in condizioni di indigenza; l'utenza sarà messa in condizioni di socializzare nel rispetto della persona umana, e al bagaglio di esperienze e di conoscenza delle tradizioni accomunate negli anni tutto di concerto con le istituzioni presenti nel territorio, avviando attività di tempo libero e laboratorio e consentendo anche, attraverso una più completa socializzazione, la partecipazione dei cittadini in modo che ciascuno si senta protagonista della comunità.
- 3.2) compatibilmente con le proprie rendite e nei limiti dei propri mezzi patrimoniali e strutturali, attivare servizi di accoglienza residenziale o semiresidenziale eventualmente con assistenza domiciliare, potendo assumere ogni iniziativa di programmazione e gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000 n. 328, anche attraverso rapporti di partenariato con enti pubblici o

- privati o associazioni temporanee di scopo o di fine. Nel perseguimento di tali finalità, da svolgere a favore di appartenenti ad entrambi i sessi, sarà data priorità a coloro che si trovano in condizione di povertà o che non abbiano persone che possano convenientemente accudirle. Agli ospiti dell'Ente sarà garantita l'assistenza per evitare fenomeni di emarginazione e solitudine, valorizzando al massimo le loro capacità di relazione attraverso l'impegno in attività sociali;
- 3.3) promuovere la solidarietà, conformemente ai principi Evangelici della religione Cattolica, in favore dei soggetti e/o dei nuclei familiari in stato di bisogno, anche stranieri e immigrati, nonché donne in difficoltà, anziani, portatori di handicap, minori e disoccupati;
 - 3.4) ai fini precisati instaurare servizi di accoglienza in favore dei rifugiati da effettuare in concorso con gli enti pubblici nazionali e sovranazionali predisposti a tale scopo;
 - 3.5) svolgere attività a supporto e in concorso con le istituzioni scolastiche pubbliche e paritarie per contenere ed eliminare l'abbandono scolastico, nonché aiutare i giovani nei processi di acquisizione delle competenze previste dai piani di studio;
 - 3.6) attivare iniziative per ridurre il disagio sociale anche rivolto ai deboli e a persone diversamente abili;
 - 3.7) organizzare e attivare: laboratori per l'apprendimento di arti e mestieri, seminari di studi, convegni, corsi di aggiornamento professionale, alfabetizzazione informatica, corsi di formazione ed alta formazione rivolte a tutte le fasce di età;
 - 3.8) accogliere, ospitare ed assistere minori, ragazze madri di ogni razza ed etnia;
 - 3.9) avviare nidi, scuola materna, scuola elementare e attività professionalizzanti anche a supporto e in concorso con le istituzioni scolastiche primarie e secondarie nel rispetto delle normative vigenti per settore;
 - 3.10) diffondere la cultura con ogni mezzo economicamente disponibile, al fine di migliorare il livello educativo, intellettuale e socio culturale degli uomini e delle donne più emarginati della società;
 - 3.11) promuovere e attuare in ambito locale e regionale programmi di sviluppo di ogni ordine e grado rivolti al settore della ricerca sociale, culturale e turistico, anche in concorso con Enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni, etc..., usando opportuni strumenti di progettazione previsti;
 - 3.12) istituire ludoteche, biblioteche e archivi storici al fine di tramandare ai posteri l'identità culturale, religiosa e morale.

ART. 4 - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

- 4.1) La Fondazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Sicilia.
- 4.2) L'Ente, per propria autonoma scelta, può proporre, accedere e/o accettare forme di convenzionamento con la Regione, con le Aziende Sanitarie Locali, con i Comuni, con altri Enti Pubblici o Istituzioni Private (Associazioni, cooperative etc..).
- 4.3) L'erogazione dei servizi, nessuno escluso, viene effettuata in forma autonoma, diretta ed esclusiva dall'Ente, attraverso l'impiego di proprio personale, dipendente e/o convenzionato, ma anche con personale di associazioni non a scopo di lucro o cooperative sociali che perseguono lo stesso fine statuario rimanendo, quale unico obbligo, il rispetto degli standards e degli indicatori di qualità sanciti dalle normative che regolano le materie nonché conferire incarichi individuali ad esperti di privata esperienza e competenza.
- 4.4) Le attività istituzionali sono svolte in modo da garantire la tutela degli interessi contemplati dallo Statuto, la trasparenza delle scelte e dei motivi delle stesse, l'efficiente utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

ART. 5 -- CONSISTENZA PATRIMONIO

Il patrimonio attuale della Fondazione è costituito dai beni che afferivano alle due diverse Opere Pie *“Albergo dei Poveri”* e *“Sacro Cuore di Gesù”* ed esso pertanto è costituito dai seguenti immobili:

- 1) complesso edilizio realizzato da Monsignore Benedetto Balsamo, ubicato in Monreale, Piazza Vittorio Veneto n. 5, con i pertinenti terreni antistanti e circostanti, il cui corpo centrale si sviluppa su tre elevazioni, piano terra, primo e secondo, ed al quale afferiscono anche gli edifici pertinenziali, e comunque tutti i beni che ricadono nel predetto comprensorio.

- 2) Complesso edilizio ubicato in Monreale con ingresso da via B. D'Acquisto 33 e da via Palermo n. 68 composto da piano seminterrato - piano terra primo piano e piano secondo sottotetto;
- 3) Locale ubicato in Monreale via Giovanni Amendola n.4;
- 4) Locale ubicato in Monreale via Giovanni Amendola n.8 p.t.;
- 5) Locale ubicato in Monreale Via Palermo n°68 mq.120,00,
- 6) Locale ubicato in Monreale Via Palermo n°70 Piano Primo.
- 7) Locale ubicato in Monreale via Palermo n.66
- 8) catasto terreni Comune di Monreale, foglio 25:
part. 5 (mq 29.523,00),- part.6 (mq.7.775,00), part.7 (mq.6.985,00),
part.8 (mq.2.829,00), - part. 9 (mq.7.266,00),- part.10(mq. 6.985,00)

Ai predetti beni, di cui gli Enti sono sempre rimasti pieni proprietari, si aggiungono quelli che gli enti nel tempo hanno concesso in enfiteusi e per i quali è in corso la verifica della eventuale estinzione dei censi.

ART. 6

INCREMENTO PATRIMONIO

Il patrimonio in atto esistente potrà essere incrementato con:

- accantonamenti al Fondo di riserva;
- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- contributi a destinazione vincolata.

È fatto obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio, vincolandolo al perseguimento degli scopi statuari.

Qualora alcuni beni del patrimonio non producano un reddito adeguato o il suo mantenimento dovesse comportare per l'Ente costi eccessivi, ne potrà essere disposta la cessione a titolo oneroso ed il ricavato sarà destinato al miglioramento del rimanente patrimonio immobiliare, al miglioramento dei servizi e/o all'attivazione di nuovi e maggiori servizi per l'utenza.

ART. 7

MEZZI FINANZIARI

La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- 7.1) rendite patrimoniali provenienti dal proprio patrimonio immobiliare;
- 7.2) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private non destinati all'incremento del patrimonio;
- 7.3) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- 7.4) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni anche a soggetti privati paganti;
- 7.5) proventi derivanti dall'eventuale svolgimento delle attività connesse a quelle istituzionali.

Le rendite, le risorse, gli avanzi di gestione della Fondazione dovranno essere impiegate e reinvestite esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi, cioè per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 3 e di quelle ad esse connesse, con tassativa esclusione, quindi, di ogni diversa utilizzazione, ivi compresa la distribuzione, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma, agli amministratori, ai collaboratori e ai terzi.

La Fondazione è obbligata alla formazione del bilancio preventivo e consuntivo annuale.

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 8

ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- 8.1) il Presidente;
- 8.2) il Consiglio di Amministrazione;
- 8.3) il Segretario.

ART. 9
PRESIDENTE

Presidente di diritto è l'Arcivescovo dell'Arcidiocesi di Monreale.

Il Presidente, a propria discrezione, può nominare un Vice Presidente di sua esclusiva fiducia, che farà le veci del Presidente in caso di sua assenza o temporaneo impedimento.

L'incarico di Vice Presidente può essere revocato dal Presidente in qualunque momento e a sua discrezione.

ART. 10
COMPITI DEL PRESIDENTE

L'Arcivescovo di Monreale, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente:

- 10.1) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- 10.2) intervenire nella stipula di atti pubblici nella qualità di legale rappresentante della Fondazione
- 10.3) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- 10.4) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- 10.5) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
- 10.6) esercitare la sorveglianza sull'andamento istituzionale, religioso, morale ed economico dell'Istituto;
- 10.7) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione alla prima seduta utile.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente, se esistente, nominato, in carica e non revocato.

ART. 11

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è costituito dal Presidente, membro di diritto, e da due Consiglieri:

- Il Presidente è l’Arcivescovo di Monreale
- il primo Consigliere, quale membro di diritto, è il Parroco pro tempore della Cattedrale di Monreale;
- il secondo Consigliere dovrà essere scelto su segnalazione del Sindaco di Monreale tra i cittadini del comune che si distinguono per competenze professionali.

I consiglieri svolgono il loro ufficio a titolo gratuito.

Possono essere invitati a partecipare al Consiglio d'Amministrazione, con compiti consultivi, anche tecnici e legali, che si dovranno allontanare al momento della votazione.

ART. 12

DURATA E RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio dura in carica cinque anni a decorrere dalla data del suo insediamento.

In ogni caso il Consiglio uscente rimane in carica fino all’insediamento del nuovo Consiglio che deve avvenire entro 10 giorni dal completamento delle nomine elettive.

Il terzo componente del Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo, o fino alla decadenza del medesimo e può essere riconfermato.

Entro sei mesi dalla data di naturale scadenza del Consiglio di amministrazione, secondo quanto sopra previsto, deve essere predisposta ed effettuata la costituzione del nuovo Consiglio, che entrerà effettivamente in carica il giorno successivo a quello di scadenza del Consiglio precedente.

A tal fine, tre mesi prima della scadenza del mandato, il Presidente della Fondazione inoltrerà al Sindaco di Monreale formale richiesta di

provvedere alla nuova designazione.

Il Consiglio potrà comunque operare anche nell'ipotesi in cui non venisse designato il componente dal Sindaco di Monreale, ove le delibere vengano adottate con i voti del Presidente e dell'altro componente.

Qualora durante il mandato venisse a mancare, per qualsiasi ragione, il secondo consigliere, il Presidente della Fondazione invita il Sindaco di Monreale a provvedere alla sostituzione.

Il mandato del componente di nuova nomina scade con quello del Consiglio di Amministrazione nel quale entra a far parte.

I membri di diritto, l'Arcivescovo di Monreale ed il Parroco della Cattedrale di Monreale, vengono automaticamente sostituiti al momento della fine del mandato pastorale con i sostituti.

In occasione del rinnovo, il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente.

ART. 13

DECADENZA E CESSAZIONE DEI CONSIGLIERI

Il terzo membro del Consiglio d'Amministrazione (consigliere non di diritto) che, senza giustificazione motivata, non interviene alle riunioni per tre sedute consecutive decade dalla carica.

I consiglieri che hanno in corso un procedimento penale presso la Magistratura vengono sospesi dalla carica e, in caso di condanna di primo grado, decadono dalla carica stessa.

La decadenza, la sospensione ed il reintegro sono pronunciati dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 14

DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno ogni quattro mesi; in via straordinaria la riunione avverrà ogni qualvolta il presidente ne ravvisi la necessità e quando lo richiedano almeno due componenti.

In caso di urgenza con la presenza di tutti i componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione decide validamente anche con i voti di due membri che lo compongono.

Le votazioni si fanno per appello nominale ed a voti palesi; esse hanno luogo sempre a scrutinio segreto quando si tratti di questioni particolarmente riservate concernenti persone.

Le dichiarazioni a verbale devono essere richieste esplicitamente dal Consigliere richiedente, che provvede ad apporvi la propria firma in calce.

Funge da Segretario del Consiglio di Amministrazione il Segretario della Fondazione, che provvede alla tenuta del Registro dei Verbali delle Adunanze del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza od impedimento tali operazioni di tenuta del registro dei verbali saranno affidate ad un impiegato della Fondazione delegato a tal fine dal Presidente oppure ad uno dei Consiglieri intervenuti.

I verbali delle adunanze sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti, Consiglieri, Presidente e Segretario: quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare ne viene fatta menzione nel medesimo verbale dell'adunanza.

ART. 15

COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni funzione d'indirizzo e di controllo dell'azione amministrativa, nonché di gestione, per il tramite del Segretario, nei limiti delle deleghe a lui conferite.

In particolare ha l'obbligo di:

- 15.1) deliberare in merito allo Statuto ed ai Regolamenti;
- 15.2) redigere ed approvare il bilancio preventivo e consuntivo e le relazioni accompagnatorie nonché il Conto Economico, lo Stato Patrimoniale e decidere in merito alla destinazione del risultato finale di gestione;

- 15.3) decidere, per ciascun esercizio, gli obiettivi da perseguire, compresa l'ordinaria amministrazione, l'ammontare delle spese da delegare, i responsabili della gestione ed i relativi strumenti finanziari;
- 15.4) svolgere funzioni di controllo sull'attività dei preposti alla gestione, attuazione ed organizzazione della Fondazione, al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi da esso indicati;
- 15.5) disciplinare le rette e le tariffe per la fruizione di beni e servizi
- 15.6) contrarre mutui;
- 15.7) deliberare la sospensione, decadenza e reintegro del terzo componente del Consiglio, esercitare eventuali azioni di responsabilità nei confronti dello stesso;
- 15.8) nominare il segretario scegliendolo all'interno dell'organico dell'Ente o in mancanza, tra soggetti esterni alla Fondazione, determinandone compiti, durata e natura dell'incarico
- 15.9) Nominare un revisore dei conti iscritto all'albo dei revisori;
- 15.10) decidere in merito a donazioni ed alienazioni, permuta ed acquisti immobiliari;
- 15.11) decidere sugli atti che impegnano il patrimonio della Fondazione o le rendite;
- 15.12) decidere sulla dotazione di personale e prendere atto delle assunzioni, cessazioni e modifiche del rapporto di lavoro del personale dipendente, nonché degli incarichi professionali affidati a personale esterno;
- 15.13) adottare soluzioni per la gestione dei servizi che rientrano nella sfera degli scopi della Fondazione stipulando convenzioni con associazioni non a scopo di lucro o con cooperative
- 15.14) approvare i criteri di applicazione dei Contratti Collettivi di Lavoro e l'attribuzione di compiti specifici;
- 15.15) decidere in merito alla creazione ed alla modifica di servizi della Fondazione approvando, se ritenuto necessario ed opportuno, convenzioni con persone giuridiche, pubbliche o private;
- 15.16) autorizzare il Presidente a stare o resistere in giudizio e/o ratificare il suo operato;
- 15.17) nominare, su proposta del Presidente, ove necessario responsabile dei vari settori;
- 15.18) deliberare in ordine ad eventuali fusioni, trasformazioni, scioglimento della Fondazione;
- 15.19) deliberare i regolamenti che possono più puntualmente esplicitare le modalità di attuazione delle attività dell'Ente e fornire le necessarie direttive.
- 15.20) ratificare gli atti e i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente;

ART. 16

IL SEGRETARIO DELLA FONDAZIONE

Il Segretario della Fondazione è nominato ai sensi e nei termini di cui all'art. 15.

Il Segretario collabora con il Presidente della Fondazione nella attuazione delle incombenze connesse al suo incarico e in particolare:

- 16.1) partecipa alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ma, se scelto al di fuori del Consiglio stesso, senza diritto di voto;
- 16.2) è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.
- 16.3) ha l'obbligo di partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione curando la stesura degli schemi delle delibere secondo le direttive ricevute dallo stesso Consiglio o dal Presidente;
- 16.4) redige e sottoscrive a fianco del Presidente i verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- 16.5) cura la corrispondenza dell'ufficio del Presidente e coadiuva il Presidente nella preparazione dell'avviso di convocazione delle adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- 16.6) conserva l'archivio della Fondazione.
- 16.7) Per la realizzazione degli obiettivi della Fondazione il Segretario esercita l'attività di sua competenza con potestà di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi.
- 16.8) Compie l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non siano espressamente attribuite dallo Statuto al Presidente o al Consiglio di Amministrazione

Il trattamento giuridico ed economico connessi all'incarico del Segretario della Fondazione sono determinati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

ART. 17

IL REVISORE

Il Consiglio di Amministrazione nomina un revisore dei conti.

Il revisore deve risultare iscritto all'albo dei Revisori contabili istituito ai sensi del decreto legislativo n.88 del 27 gennaio 1992 e successive modifiche ed integrazioni. Esso rimane in carica per un periodo di 2 (due) anni dal momento della nomina, salva l'ipotesi di revoca o dimissioni, e può essere riconfermato.

L'incarico di Revisore può essere revocato solamente per inadempienza. La cessione dell'incarico può avvenire per:

- a) scadenza del mandato;
- b) dimissioni volontarie;
- c) impossibilità a svolgere il mandato;

Compete al Revisore:

- 17.1) di accertare la regolare tenuta delle scritture contabili della Fondazione;
- 17.2) di provvedere al riscontro della gestione economica e finanziaria e degli adempimenti fiscali della Fondazione, compiendo anche verifiche di cassa;
- 17.3) di esprimere il parere mediante apposite relazioni scritte in riferimento ai bilanci preventivi e consuntivi della Fondazione, nonché ogni qualvolta richiesto dal C.d.A.

Il Revisore può essere convocato alle adunanze del Consiglio di Amministrazione con le stesse modalità ed assistere alle relative sedute senza diritto di voto.

ART. 18

SUCCESSIONE NEI RAPPORTI E CONTRATTI

La Fondazione subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Ipab Casa di Riposo Mons. Benedetto Balsamo.

Il Consiglio di Amministrazione dispone le misure necessarie per assicurare la continuità funzionale di tutti i servizi.

Art. 19 ESTINZIONE

Nell'ipotesi di estinzione dell'ente, il patrimonio residuo dalla liquidazione sarà devoluto all'Arcidiocesi di Monreale, Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto non commerciale e senza scopo di lucro che dovrà utilizzarlo per gli scopi istituzionali voluti dai Fondatori.

Art. 20 NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile, le disposizioni di legge ed i regolamenti vigenti per le Fondazioni e, più generalmente, per gli Enti con personalità giuridica di diritto privato